

TRIBUNALE DI CROTONE

N.R.G. 9/2022-1

Dott. Agostini Emmanuele

Integrazioni al provvedimento del 24/11/2022

Illustre Signor Giudice Delegato, Dott. Agostini Emmanuele

I sottoscritti Dott.ssa IEMBO Maria Giuseppina (C.F: MBIMGS72D49C352X), PEC: maria.iembo286a@odceckr.it con studio in Crotona alla via Partenope n. 46, tel. 392/3255134, Dr. Rosario Misuraca (C.F. MSR RSR 77D23 D122K) con studio in Crotona alla via Cutro n. 98, tel. 0962/21360 Pec: rosario.misuraca271a@odceckr.it con riferimento alla richiesta di integrazioni circa il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Torchia Silvana precisano quanto segue:

1. Richiesta dichiarazione dei redditi del 2021 della ricorrente e del suo nucleo familiare:

- Si provvede a depositare la dichiarazione dei redditi 2021 della Sig. ra Torchia [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. Consistenza del patrimonio della debitrice:

- In merito alla consistenza del patrimonio della debitrice si specifica che nella procedura esecutiva n. 73/2020 la [REDACTED] ha proceduto al pignoramento dei seguenti beni immobili:

Compendio immobiliare n. 2 costituito dagli immobili siti in Via Taras 29 (già via per Capocolonna) a Crotona, riportati al NCEU del Comune di Crotona [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Nella visura ipotecaria allegata risultano formalmente 4 immobili invece che uno. In verità la visura riporta l'immobile cat. A/1 e la corte F/1. Questo immobile era di proprietà del 50% della sig.ra Torchia e l'altra metà era intestata al marito [REDACTED], il quale tuttavia nel 2015 ha donato la sua parte alla moglie, come si evince dallo stesso documento a pag. 4 ([REDACTED])

[REDACTED] Repertorio n. 7408 registrato in data - DONAZIONE ACCETTATA Nota presentata con Modello Unico [REDACTED] Reparto PI di CROTONE in atti dal 05/05/2015). Pertanto si può concludere che l'immobile sia composto solo ed esclusivamente dal villino e dalla sua corte di ingresso.

3. Mancanza di informativa dei creditori istituzionali:

- Si precisa che l'Inps ha risposto alla richiesta di precisazione del credito in data 22/11/2022 (all. 4) allegando documentazione già prodotta dalla parte (cfr. all. 11); con riferimento alla precisazione del credito ADER la stessa è contenuta nell'allegato numero 13 (dichiarazione di credito Torchia Silvana) già allegato al ricorso al numero 25; si allega riscontro agenzia delle entrate (all. 6) e Inail (all. 14);

4. Mancanza sottoscrizione dichiarazione impegnativa finalizzata a trarre certezza circa la disponibilità di finanza esterna:

- Si allega la dichiarazione di impegnativa (all. 7) [REDACTED] con la quale dichiara di poter mettere a disposizione la somma di euro 50.000,00 a decorrere dal mese di aprile 2023; si precisa altresì che l'importo di euro 130.000,00 verrà versato tramite assegni circolari già in possesso della sig.ra Torchia Silvana (si allegano fotocopie assegni, all.8);

5. Mancanza di indicazione della tempistica di pagamento:

- In merito alla tempistica del pagamento si precisa che gli assegni circolari di euro 130.000,00 sono già in possesso della ricorrente (all.8) e pertanto potranno essere versati a seguito dell'apertura della procedura, mentre l'importo di euro 50.000,00 sarà versato [REDACTED] a decorrere da aprile 2023 come da dichiarazione allegata;

7. Mancanza precisazione del credito:

- In data 02/11/2022 è stata inoltrata richiesta di precisazione del credito alla [REDACTED] che ha riscontrato la richiesta in data 16/11/2022 che si allega confermando l'entità della somma debitoria già inserita nel piano (all. 10); Santander ha risposto precisando che il credito residuo (all. 11) è pari ad euro 96,67 (inferiore a quanto dichiarato dal CRIF); [REDACTED] ad oggi non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione nonostante la richiesta inoltrata il 02/11/2022 (all. 18);

8. Chiarimenti circa il preventivo redatto dall'OCC:

- A seguito della richiesta di chiarimenti sul preventivo di spese redatto dall'OCC, l'organismo ha provveduto a rettificare la base di calcolo in euro 180.000,00 quale somma messa a disposizione dalla ricorrente e pertanto si allega preventivo di spesa (all.12) e tabella riportante la ripartizione delle somme nell'ipotesi di degrado del credito privilegiato di ADER in chirografo (all. 16);

9. Valutazione situazione reddituale della ricorrente e del suo nucleo familiare:

- Si allegano dichiarazioni rilasciate dal [REDACTED] e Torchia Silvana (all. 15) circa la mancata percezione di redditi e le visure della camera di commercio di tutti i membri della famiglia con cariche presenti e cessate e con partecipazioni presenti e cessate (all.19, all. 20 e 21);

10. Degradazione credito privilegiato:

- In relazione alla degradazione del privilegio del credito tributario, i sottoscritti professionisti hanno ritenuto di tenere in considerazione la circostanza che l'Agenzia delle Entrate riscossione non ha alla data odierna esercitato il suo diritto di privilegio attivandosi con azioni esecutive e quindi facendo valere il privilegio.

Tuttavia poiché questa tesi potrebbe non essere corretta o comunque non condivisa dall'Ill.mo Giudice, si provvede a rettificare la ripartizione delle somme offerta dalla debitrice per ristrutturare i debiti.

Nel redigere il nuovo schema (all. 17) si tiene conto di quanto disposto nella Legge n. 3/2012 e nel c.c.i.i. applicando le seguenti regole generali:

a) Non può ammettersi una domanda che non preveda il pagamento dei crediti privilegiati, se non nei limiti della possibile incapienza dei beni gravati dalle garanzie generali o dai privilegi;

b) Non si possono distrarre risorse derivanti dalla liquidazione per soddisfare crediti chirografari, se prima non sono soddisfatti i crediti privilegiati, quanto meno per quanto attiene ai beni su cui gravano le prelazioni.

Nell'ipotesi di ripartizione indicata nell'allegato 17 si propone la soddisfazione dei crediti nella misura minima del 13,224%.

L'istituto della ristrutturazione del debito non ha stabilito l'obbligo di una percentuale minima di soddisfazione del credito chirografario.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 1521/2012 ha sostenuto che i creditori vanno soddisfatti in misura anche modesta, ma comunque apprezzabile, in un tempo ragionevole.

Il Tribunale di Modena con sentenza del 03 settembre 2014 ha previsto che la percentuale minima di soddisfazione dei creditori va misurata nel 5%.

Secondo il più recente orientamento di legittimità ovvero quello della Corte di Cassazione sent. 8 febbraio 2019 n. 3863 non è possibile stabilire una percentuale minima di soddisfazione del credito chirografario al di sotto della quale vada esclusa la sussistenza della causa concreta del concordato.

Crotone lì 09/12/2022

Con Osservanza
I gestori della crisi
Dr Rosario Misuraca
Dott.ssa Maria Giuseppina Iembo